

anticipate delle polizze abbinate al V° e VI° Prestito Nazionale dovesse essere conteggiato sia agli effetti delle provvigioni d'incasso che dell'incremento portafoglio a fine di esercizio.

Non potendo, per evidenti ragioni di ordine giuridico ed industriale, accogliere il desiderio di cui sopra, si propone di accordare - a titolo di eccezionale concessione - un compenso dell'uno e mezzo per mille sul capitale precedentemente assicurato su dette polizze, per le quali sia avvenuta negli esercizi 1930 e 1931 la operazione della anticipata liquidazione.

Si propone inoltre di conteggiare agli effetti dell'incremento portafoglio negli esercizi 1930 e 1931 il 5% del capitale assicurato con le polizze di cui sopra liquidate nel rispettivo esercizio.

L'ultimo desiderio del Direttorio di aumentare le provvigioni d'incasso dei premi non è stato invece accettato, perchè l'onore che importerebbe un provvedimento del genere risulterebbe anche in aperto contrasto